

3. L'aiuto è pari a:

- euro 1,100 hl %/vol. se ottenuto da vinaccia;
- euro 0,500 hl %/vol. se ottenuto da feccia.

4. L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fornirà l'elenco dei conferenti i sottoprodotti franco arrivo in distilleria completo delle fatture emesse dal produttore.

5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, quelli per i quali è prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, nonché l'uso per autotrazione o per combustione.

6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'ADM, su domanda dei distillatori.

#### Art. 12.

##### Controllo delle operazioni di distillazione

1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

a) del documento previsto all'art. 5, comma 6 del presente decreto, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto;

b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'ADM sulla base di un'apposita convenzione. Il prelievo è effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool di cui all'art. 9, par. 1, lettera e) del presente decreto, il prelievo è effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.

2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformità al paragrafo 1, relativamente:

a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria: sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;

sulla quantità del conferimento; sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 10, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;

b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool prodotto e la data della distillazione;

c) alla destinazione, in conformità ai successivi articoli 13 e 14.

3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sarà determinato dal laboratorio dell'ADM. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.

#### Art. 13.

##### Controllo della destinazione dell'alcool

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'OP entro i termini prescritti dallo stesso prima della cessione dell'alcool, o prima della denaturazione, il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'ADM sulla base della convenzione di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera b), secondo le vigenti disposizioni del TUA concernono i seguenti aspetti:

- a) il quantitativo di alcool trasportato;
- b) la contabilità dei registri e dei processi di utilizzazione.

Qualora l'alcool non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'OP concorda con l'ADM le modalità di verifica dell'utilizzazione dell'alcool, utilizzando i dati a disposizione dell'agenzia stessa.

2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.

3. L'OP stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'ADM.

4. Per l'alcool da trasformare, in Italia, in bioetanolo per uso carburanti, l'OP acquisisce dall'ADM la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorità nazionale competente.

#### Art. 14.

##### Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'OP entro il 5 agosto di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto.

2. La domanda contiene almeno:

a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:

la natura, la quantità ed il titolo alcolometrico volumico; il numero del documento di cui al precedente art. 5; l'elenco nominativo completo dei produttori;

b) la prova di aver corrisposto il pagamento, quanto meno, dell'importo previsto all'art. 11, comma 4, se il conferimento del sottoprodotto è stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture emesse dagli stessi;

c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'ADM indicante i quantitativi di alcool ottenuti e la data di fabbricazione.

Gli elenchi riguardano tutti i produttori.

3. Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui al comma 2 è sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'ufficio competente dell'ADM, indicante come minimo:

a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;

